

della R.i.a. ai dipendenti che avevano maturato la prescritta anzianità richiesta dall'accordo di comparto relativo al periodo 1988-1990 entro il 31 dicembre 1992;

l'entrata in vigore della norma di cui all'articolo 35, comma 3, dovrà essere applicata ai giudizi pendenti instaurati proprio sulla base dello spostamento della vigenza contrattuale dell'accordo relativo al periodo 1988-1990 dal 31 dicembre 1990 al 31 dicembre 1990, anche e soprattutto ai fini del conseguimento della anzianità prescritta per la maggiorazione stipendiale, con la conseguenza che il giudice amministrativo in primo grado e in appello, sarà tenuto a rigettare la pretesa azionata, dovendo applicare la innovativa disposizione interpretativa;

la norma interpretativa rischia di vanificare il diritto alla tutela giurisprudenziale di quei soggetti ancora in attesa di una decisione di primo grado, di coloro che hanno conseguito sentenze favorevoli di primo grado non passate in giudicato e di quei ricorrenti che sono in attesa di una sentenza di secondo grado;

la disposizione interferisce nella sfera di attribuzione del potere giurisdizionale riconosciuto dall'articolo 102 della Costituzione e nelle prerogative di tutela riservata al giudice amministrativo nei confronti della pubblica amministrazione riconosciute dagli articoli 103 e 113 della Costituzione, vanificando la tutela giurisdizionale al solo scopo di precludere il soddisfacimento delle pretese azionate;

impegna il Governo

a valutare attentamente le indicazioni poste in premessa e soprattutto gli effetti di tale disposizione sotto ogni profilo e, in particolare, l'opportunità di una sua soppressione in quanto affligge una perdita economica ai lavoratori su diritti acquisiti.

**9/7328/36.** Cutrufo, Tassone, Teresio Del-  
fino, Grillo, Volontè.

La Camera,

premessi che:

il sistema legno arredamento detiene, con i 110 mila miliardi di fatturato, una quota rilevante del Pil e contribuisce in maniera fondamentale al mantenimento dei livelli occupazionali — 111.500 imprese e 502 mila addetti — ed al saldo della bilancia commerciale, con 21.100 miliardi di esportazioni;

questo comparto mostra alcuni rilevanti fattori di crisi: piccola dimensione delle imprese che non riescono a contrastare la maggior forza finanziaria e commerciale delle grandi imprese nordeuropee; concorrenza dei Paesi con basso costo del lavoro; accelerazione del processo di concentrazione della grande distribuzione; mancanza di una adeguata politica industriale; crisi strutturale, a partire dai primi anni '90, della domanda interna; conseguente ritardo nell'innovazione tecnologica; mancanza di specifici provvedimenti di rilancio da parte del Governo;

considerato che:

per altri settori economici nazionali nel corso degli anni '90 sono stati adottati provvedimenti di rilancio, sia con contributi destinati a stimolare i consumi di importanti beni durevoli, quali ad esempio i reiterati decreti di rottamazione di auto e ciclomotori, sia attraverso sistemi di detrazione fiscale secondo il metodo previsto dalla legge finanziaria 1998 per le ristrutturazioni edilizie;

impegna il Governo

ad adottare misure di sostegno e di rilancio del settore quali:

a) l'ampliamento delle tipologie d'intervento edilizio che usufruiscono delle agevolazioni previste dall'articolo 1 della legge n. 449 del 1997;

b) la possibilità di dedurre fiscalmente le spese per il mobilio della prima casa;

e) l'adeguamento della percentuale di ammortamento per i mobili d'ufficio;

a prevedere misure di riorganizzazione del sistema legno arredo, favorendo la creazione di consorzi di servizio, la ristrutturazione aziendale e l'innovazione tecnologica.

**9/7328/37.** Monaco, Bastianoni, Pasetto.

La Camera,

esaminato il disegno di legge A.C. 7328-bis/A,

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti che riconducano ad un unico soggetto tutte le attività previste per l'accertamento dei requisiti e l'erogazione delle prestazioni in favore degli invalidi civili.

**9/7328/38.** Lenti, Cangemi.

La Camera,

considerato che:

il patrimonio boschivo italiano si è accresciuto negli ultimi anni, pur subendo le aggressioni degli incendi, del dissesto idrogeologico, dei mutamenti climatici e della espansione economica;

tuttavia a tale accrescimento corrisponde una diminuzione della qualità dei boschi a tutto discapito della loro valenza come regolatori ambientali e del loro utilizzo come materia prima per l'industria nazionale del legno, che costituisce uno dei nostri comparti economico-produttivi più maturi ed avanzati;

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni strumenti, anche legislativi, che prevedano la deducibilità fiscale delle spese per la costituzione, la migioria e la manutenzione dei boschi, in particolare di quelli ceduti ad alto fusto, ivi comprese le opere antincendio;

ad abbreviare quanto più possibile l'iter burocratico di erogazione dei contri-

buti per la forestazione previsti dal regolamento Cee 30 giugno 1992, n. 2080;

a prevedere, nell'ambito delle misure destinate alla selvicoltura, un maggior favore in relazione all'impianto di specie legnose autoctone di pregio, allo scopo di fornire materia prima adeguata al settore della trasformazione artigianale e industriale.

**9/7328/39.** Rogna Manassero Di Costigliole, Bastianoni, Paissan, Prestamburgo, Testa, Cambursano, Marinacci.

La Camera,

ritenuta fondamentale la necessità di rilanciare la riforma della pubblica amministrazione italiana, e così soddisfare al meglio le istanze legittime del cittadino-contribuente;

considerato che:

a) già nel 1998 la Camera dei deputati ha approvato un ordine del giorno per risolvere alcune delle numerose iniquità e disparità del trattamento riservato ai funzionari direttivi nelle varie amministrazioni pubbliche, come individuato dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, e che a tale ordine del giorno non è mai stato dato seguito, mentre iniquità palesi sono state ulteriormente alimentate dai nuovi contratti nazionali ed integrativi di lavoro stipulati per il personale non dirigenziale del pubblico impiego;

b) i funzionari direttivi pubblici (elevate professionalità non dirigenziali dello Stato italiano) sono risultati penalizzati per effetto di applicazioni concrete della recente riforma della pubblica amministrazione, ad onta dell'elevatissimo profilo culturale dei funzionari medesimi (laurea, specializzazioni successive nonché, in situazioni specifiche, abilitazione *post lauream* ed iscrizione ad albi od ordini o collegi professionali, dottorati di ricerca), nonché dell'avvenuto superamento di pubblici concorsi che specificamente richiedevano tale titolo di studio;

c) tali funzionari, pur dirigendo importanti uffici e collaborando in via diretta alla gestione degli uffici dirigenziali più importanti, hanno attualmente possibilità minime di conseguire formalmente la dirigenza;

d) a tutti i pubblici dipendenti interessati non è stato riconosciuto il diritto di percepire la retribuzione individuale d'anzianità (Ria), maturata nel triennio contrattuale 1990-1993 e non ancora corrisposta;

osservato che:

a) il ruolo unico del personale dirigenziale pubblico, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29), anziché mutare — dapprima tra le varie Amministrazioni dello Stato, ed in prospettiva con gli Enti territoriali — esperienze e professionalità sulla base di criteri oggettivi per ottimizzare le funzioni e gli organici della pubblica amministrazione, s'è poi rivelato invece concretamente un mezzo per modellare le amministrazioni pubbliche in relazione alle contingenti esigenze politico-partitiche o clientelari del momento, contro quella continuità amministrativa che dovrebbe costituire presupposto di certezza per i cittadini-utenti, e ciò sta esponendo lo Stato italiano ad un nutrito contenzioso giurisdizionale dai risultati inevitabilmente negativi (già ottenuti od in corso di ottenimento);

b) i decreti legislativi 3 febbraio 1993, n. 29 e 31 marzo 1998, n. 80 determinano con chiarezza che i rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei dirigenti nel pubblico impiego non possono essere in alcun modo oggetto di gradimento da parte dei ministri, onde lo *spoils system* deve operare solamente nei confronti di una parte dei dirigenti (di quelli a capo di dipartimenti e dei segretari generali, ossia dei destinatari della norma), mentre i dirigenti generali sono obbligati ad utilizzare tutti i dirigenti loro affidati o non possono, quindi, ricorrere al sistema del ruolo unico;

c) nel rapporto tra dirigenti pubblici e la autorità sopraordinate si determinerebbero sempre più spesso, in tema di affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali, situazioni confinanti con l'arbitrio, e talvolta configurabili come *mobbing*;

d) tra i dirigenti dello Stato risulta ampiamente presente il fenomeno del « contratto selvaggio » spesso firmato su pressioni « anomale », nonché la stipulazione di contratti « personali » con incrementi del trattamento fondamentale a volte superiori al 500 per cento (ingiustificati ed ingiustificabili sotto i profili giuridico, economico ed etico);

e) ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca e sperimentazione, inquadrati come dirigenti nel progresso ordinamento, ora non sono più considerati tali e risultano perciò privi di ogni per legittima autonomia nell'attività scientifica nonché nella sua gestione;

f) quanto all'applicazione dei vecchi contratti (1994-1997) effettuata nei confronti dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato (anche ad ordinamento autonomo) che si trovino al limite della pensione, la loro retribuzione di posizione è ingiustamente esclusa dalla base contributiva pensionabile e dal trattamento di fine rapporto;

constatato che, in tema di pensioni:

a) non si rileva la presenza di alcun provvedimento idoneo al intervenire tempestivamente per la lotta contro le vergognose « pensioni d'annata » dei dipendenti pubblici (statali in specie), opportunità urgente che invece attinge sia all'irragionevolezza di una situazione che ha determinato l'ormai ragguardevole scostamento tra pensioni e retribuzioni (nonché al tempo — oltre due anni — ormai trascorso dagli ultimi provvedimenti legislativi di perequazione), sia agli avvenimenti relativi all'iter legislativo dell'A. C. n. 2032 (che hanno evidenziato difficoltà anche notevoli nella comprensione effettiva dei problemi dei pensionati dello Stato)

b) in atto i dipendenti pubblici versano la contribuzione pensionistica oltre i 40 anni necessari (tale contribuzione non avvantaggerebbe la persona del lavoratore e costituirebbe, in costanza di rapporto lavorativo, un aggravio sia per il lavoratore che per il datore di lavoro);

stante altresì il fatto che, in tema di politica sociale non s'è provveduto a rendere più stabile il precario rapporto lavorativo di taluni settori disoccupazione giovanile, come ad esempio quello di personale qualificato come gli assistenti tecnici museali nel ministero per i beni e le attività culturali;

osservato che la complessa situazione descritta e le sue varie conseguenze giuridiche rischiano seriamente d'allontanare l'amministrazione pubblica italiana dal contesto europeo;

impegna il Governo

a rivedere profondamente la posizione finora emersa in tema di tutela dei funzionari direttivi e delle elevate professionalità presenti nell'ambito non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, favorendo esplicitamente l'applicazione concreta dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n.396 (scaturiente dall'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), che postula per tali funzionari una distinta disciplina evidentemente ispirata all'individuazione netta di un'autonoma area della funzione direttivo-professionale;

a riconoscere a tutti i dipendenti pubblici interessati il diritto di percepire la retribuzione individuale d'anzianità, maturata fino al 1993 e non ancora corrisposta (ponendo perciò chiarezza per un'interpretazione imparziale dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438);

a rivedere altresì profondamente l'orientamento attualmente in uso per l'affidamento e la revoca di incarichi dirigenziali, affinché ogni cittadino sia tutelato da

una pubblica amministrazione veramente efficiente, efficace, tempestiva, imparziale e trasparente nella sua attività;

a ricondurre ai principi ed alla formulazione originari (vigenti prima delle modifiche operate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80) la normativa sul ruolo unico dirigenziale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dall'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

a riconoscere pienamente ed omogeneamente — in termini giuridici ed economici —, considerata l'importanza delle funzioni effettivamente esercitate, ai dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali od istituzionali una dignità pari a quella dei colleghi facenti capo al settore privato del mondo del lavoro, allo scopo di favorire il concretarsi di prospettiva di una distribuzione nazionale degli incarichi dirigenziali pubblici e di una vera valorizzazione di tali risorse umane nella pubblica amministrazione (è compreso in tale previsione il riconoscimento effettivo nel trattamento di fine rapporto — per i dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo — della retribuzione di posizione come facente parte della base contributiva pensionabile, e della sua inclusione nel trattamento di fine rapporto);

a vigilare affinché siano comunque salvaguardati l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, in relazione alle supreme esigenze della collettività;

a far sì che i dipendenti pubblici interessati non versino più la contribuzione pensionistica oltre i 40 anni necessari — dato che tale contribuzione non avvantaggia la persona la pensione del lavoratore e costituisce, in costanza di rapporto lavorativo, un aggravio sia per il lavoratore che per il datore di lavoro —, e che quanto eventualmente sia già stato versato a tale titolo sia restituito ai lavoratori ovvero ai loro eredi od aventi causa entro 180 giorni, con interessi e rivalutazione monetaria;

ad adottare iniziative per una sollecita conclusione entro il 31 dicembre 2000 dell'*iter* dell'A.C. n. 2032 e abbinati, anche presentando entro 15 giorni la relazione tecnica richiesta nel marzo 2000 dall'XI Commissione permanente, conformemente alla procedura d'urgenza deliberata dalla conferenza dei capigruppo parlamentari nello scorso maggio;

per il miglior soddisfacimento delle crescenti esigenze operative di tutela del patrimonio artistico-culturale e, in generale, di supporto del Ministero per i beni e le attività culturali, definire infine come rapporto di lavoro a tempo indeterminato quello degli assistenti tecnici museali di cui all'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, rapporto comportante per il personale interessato la facoltà di optare tra il rapporto di lavoro a tempo pieno ed il rapporto di lavoro a tempo parziale, come avviene per il restante personale non dirigenziale delle amministrazioni facenti capo al comparto dei ministeri.

**9/7328/40.** Grillo, Tassone, Cutrufo, Volonté, Teresio Delfino.

La Camera,

vista l'eccezionale ondata di maltempo che nelle giornate di lunedì 6 novembre e martedì 7 novembre 2000 ha colpito con eccezionale violenza la provincia di Belluno, causando ingenti danni ad alcune infrastrutture viarie statali di vitale importanza per tutto il comprensorio bellunese;

considerata la grave situazione in cui versano le strade statali n. 251 e n. 347 della Val Zoldana, interrotte in più punti, che richiederanno svariati miliardi per il loro ripristino;

considerata la pesante situazione lungo la statale n. 422 del Cansiglio e la sua diramazione verso S. Croce del Lago, dove un intero strato è slittato verso valle interrompendo la strada che collega i comuni di Tambre e Puos D'Alpago con un

fenomeno franoso che purtroppo interessa l'intero versante e che è in continuo lento movimento aggravando, così le soluzioni da adottare;

considerate inoltre le continue cadute di massi e slavine lungo la statale n. 203 agordina;

impegna il Governo

ad attivare con urgenza gli uffici competenti dell'Anas al fine di avviare immediatamente quanto necessario per ristabilire la transitabilità e la sicurezza lungo le suddette arterie nel più breve tempo possibile, limitando così i pesanti disagi a cui sono sottoposti i residenti e non residenti in queste difficili giornate;

a riconoscere al territorio colpito dai sopradetti eventi alluvionali lo stato di calamità naturale, affinché siano stanziati i fondi necessari sulla suddetta viabilità il cui ripristino urgente è improcastinabile.

**9/7328/41.** Calzavara.

La Camera,

premesso che l'articolo 34 dell'A.C. 7328-*bis* favorisce l'autonomia scolastica, l'ammodernamento del sistema e il miglioramento della funzionalità della docenza;

preso atto che la presenza degli alunni disabili è percentualmente in aumento rispetto agli altri alunni, soprattutto nella scuola secondaria superiore, anche in relazione al prolungamento dell'obbligo scolastico;

impegna il Governo

a monitorare, su tutto il territorio nazionale, l'effettiva consistenza dell'organico degli insegnanti per una funzionale attività di sostegno agli alunni disabili;

a favorire la deroga del rapporto docenti-alunni, quando richiesto dai respon-

sabili competenti per la presenza nella scuola di disabili gravi.

**9/7328/42.** Giacco, Battaglia, Dedoni, Capitelli, Abbondanzieri, Gatto, Olivo, Duca, Gasperoni, Mariani, Voglino, Riva.

La Camera,

premesso che le ordinanze del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile, n. 2779 e n. 2908 del 1998, hanno sospeso il pagamento di contributi e tributi nelle regioni Marche ed Umbria colpite dal sisma del 27 settembre 1997;

riveste rilevanza notevole definire le modalità e i tempi circa il recupero dei contributi e tributi sospesi e non versati nel periodo della crisi sismica;

impegna il Governo

ad adottare iniziative per l'emanazione, entro e non oltre il 31 dicembre 2000, di un provvedimento relativo al recupero dei contributi e dei tributi dovuti e non corrisposti per effetto delle sospensioni di cui alle ordinanze del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2779 e n. 2908 del 1998, che preveda: che per quanto concerne i soggetti rientranti nell'ordinanza di protezione civile n. 2779/1998, il termine per l'inizio della riscossione decorrerà dal 1 giugno 2002; che, per quanto concerne i soggetti rientranti nell'ordinanza di protezione civile n. 2908/1998, il termine per l'inizio della riscossione decorrerà dal 1 giugno 2002; che la riscossione avverrà con una rateizzazione pari a cinque volte il periodo di durata della sospensione stessa.

**9/7328/43.** Galdelli, Abbondanzieri, Giu-lietti, Bracco, Agostini, Giacco, Gasperoni, Duca, Mariani, Sbarbati, Polenta.

La Camera,

preso atto con favore che la legge finanziaria per l'anno 2001 rafforza le politiche sociali, provvedendo, con coper-

tura adeguata, alla riforma dell'assistenza ed ampliando il ventaglio di interventi in favore dei soggetti interessati;

tenuto conto che nei confronti delle associazioni di volontariato gli articoli 28 e 53 provvedono al finanziamento dei servizi sociali da esse forniti con fondi complessivamente superiori ai 100 miliardi di lire;

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito delle disposizioni di attuazione dell'articolo 28, la destinazione di una quota del fondo ivi istituito alla riduzione degli oneri fiscali connessi all'acquisto, da parte delle Onlus e delle associazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991, di beni strumentali direttamente ed esclusivamente utilizzati per la loro attività di assistenza sociale.

**9/7328/44.** (nuova formulazione) Voglino, Cambursano.

La Camera,

atteso che con le Conferenze paneuropee dedicate ai trasporti, nel 1991 a Praga, nel 1994 a Creta e nel 1997 ad Helsinki, la Commissione europea ha definito le politiche dei trasporti ferroviari e stradali individuando specifici « corridoi pan-europei, rivolti ad accelerare il processo di integrazione dei paesi dell'est-Europa »;

considerato che la pianificazione e la verifica dei progetti relativi a tali assi di collegamento sono compiute dal gruppo G24, istituito presso la Commissione europea che comprende i 15 Paesi dell'Unione e quelli appartenenti all'Ocse;

ricordato che per dare corso operativo ai corridoi (nove), i Paesi interessati sono stati invitati dalla commissione europea ad adottare appositi « protocolli d'intesa » (*memorandum of understanding* — Mou);

richiamati in proposito sia l'accordo quadro tra il ministero dei trasporti, la regione Friuli Venezia Giulia, le ferrovie

dello Stato ed il comune di Trieste, del 16 aprile 1996, sia il protocollo d'intesa sul corridoio n. 5 del dicembre 1996 sottoscritto dai ministri dei trasporti dell'Italia, della Slovenia, dell'Ungheria, dell'Ucraina e della Slovacchia, nei quali si individua la direttrice del Corridoio n. 5 che, allo stato dei fatti, attualmente origina a Venezia, si collega a Trieste, prosegue per Lubiana, fino a raggiungere Kiev passando per Budapest;

richiamati gli atti del ministero del commercio estero e del Ministro degli esteri che nel 1997 hanno finanziato gli studi di fattibilità dell'intero corridoio, nonché le evidenze progettuali realizzate dalle società commissionate Autovie venete per la parte stradale e degli studi di traffico dei passeggeri e delle merci, e la società Italfer per la parte relativa al tracciato ferroviario;

sottolineate le risultanze degli studi che mettono in risalto il fatto che i trasporti su strada delle merci dalla « frontiera orientale » aumentando di oltre il 5 per cento all'anno provocheranno la saturazione entro i prossimi 10 anni, a fronte di una assoluta inadeguatezza del sistema ferroviario, in fase di saturazione in alcune tratte (linea Ronchi dei Legionari-Trieste) ed obsoleto in altre (Trieste-Lubiana: tempo di percorrenza 3 ore e 30 minuti a fronte di 90 chilometri di distanza in linea d'aria);

atteso che a fronte degli studi di fattibilità, la società Italfer per conto del Ministero dei trasporti, con il cofinanziamento dell'Unione europea e della regione Friuli Venezia Giulia, sta sviluppando il progetto definitivo del parziale raddoppio della linea ferroviaria Venezia-Trieste-Lubiana, con priorità alla tratta in saturazione Ronchi dei Legionari-Trieste;

ricordato che la legge finanziaria del 1998 ha destinato 300 miliardi per la realizzazione delle nuova tratta Trieste-Lubiana quale contributo allo sviluppo della politica del corridoio n. 5;

preso atto che il piano nazionale dei trasporti, conferma l'indirizzi al potenzia-

mento della tratta Venezia-Trieste, nel quadro più generale del corridoio n. 5;

riaffermato l'interesse nazionale allo sviluppo dei sistemi infrastrutturali nel campo dei trasporti delle merci e delle persone, quale fondamentale strumento di integrazione dei popoli e delle politiche di coesione europea, nonché delle politiche di sostegno dell'export nazionale verso i paesi dell'est;

impegna il Governo

a sostenere attivamente in tutte le sedi nazionali ed internazionali la realizzazione del corridoio paneuropeo n. 5;

nell'ambito dei finanziamenti del piano nazionale dei trasporti, a dare priorità alla realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria Venezia-Trieste-Lubiana, assicurando la copertura finanziaria delle tratte in priorità (stimate nell'ordine dei 3000 miliardi), prevedendo l'alta capacità della Venezia-Trieste;

predisporre strumenti finanziari adeguati per sostenere la priorità della realizzazione delle tratte ferroviarie nei territori sloveni e ungheresi.

**9/7328/45.** Debiasio Calimani, Benvenuto, Di Bisceglie, Collavini.

La Camera,

premesso che:

il decreto legislativo n.22 del 1997 (cosiddetto Ronchi) assume la priorità del recupero e del riciclo nella strategia di gestione dei rifiuti;

il decreto ministeriale 5 febbraio 1998 classifica il pneumatico ricostruibile come un rifiuto sottoponendolo a procedure semplificate per il suo recupero, come previsto alla voce 10.3;

il documento « Politiche per i veicoli ambientali efficienti », elaborato dal servizio pianificazione e programmazione del ministero dei trasporti in collaborazione con i ministeri dell'ambiente e dei

lavori pubblici, non contempla il problema dello smaltimento dei pneumatici usati e dimentica di sottolineare che la ricostruzione rallenta l'avvio alla discarica;

secondo l'Airp, nel 1999 sono stati sostituiti più di 25 milioni di pneumatici per un peso di circa 325.000 tonnellate, e sono appena 3 milioni i pneumatici ricostruiti, cioè soltanto il 12 per cento di quelli sostituiti, nonostante che i pneumatici idonei alla ricostruzione siano stati molti di più;

la ricostruzione può offrire un contributo importante per il raggiungimento della percentuale di reimpiego o riciclo previsto dal 2006, prevedendo che tutte le gomme siano ricostruibili e creando le condizioni per un facile collocamento sul mercato;

la Commissione dell'Ue, in un progetto di raccomandazione, affermava che la ricostruzione dei pneumatici doveva essere incrementata a far sì che entro l'anno 2000 rappresentasse almeno il 25 per cento delle vendite di gomme di ricambio;

impegna il Governo

a sottoscrivere un accordo di programma ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 22 del 1997 entro il febbraio 2000, tra produttori, utilizzatori, riciclatori e/o loro associazioni ed enti di ricerca, che preveda: *a)* la massima diminuzione entro il 2002 della quantità di Pfu conferiti in discarica e che residuano dalle attività di recupero e riciclaggio; *b)* semplificazioni burocratiche considerando l'operazione di ricostruzione assimilabile ad una riparazione, un ripristino di un materiale di consumo, di un prodotto, alla sua originaria funzione, al fine di eliminare complicazioni burocratiche; *c)* la definizione della data entro cui sarà obbligato il rispetto dei regolamenti Ece Onu 108 e 109 a tutela dell'immagine del settore e del consumatore; *d)* l'impegno ad emanare direttive ai ministeri ed agli enti pubblici per un utilizzo entro il 2002 nel parco automezzi, di almeno il 50 per cento di pneumatici ricostruiti.

**9/7328/46.** Gerardini, Zagatti, Vigni.

La Camera,

considerata la necessità; più volte sottolineata in sede parlamentare e dalle organizzazioni rappresentative del personale, di rivedere i trattamenti di mobilità, al fine di tutelare il benessere del personale e di incrementare l'efficienza delle forze di polizia e delle forze armate;

considerato, altresì, che l'articolo 34 del disegno di legge n. 7328 (legge finanziaria 2001) stanziava, per il triennio 2001-2003, somme finalizzate alla copertura di provvedimenti di legge volti, in particolare, a revisionare ed incrementare i trattamenti di mobilità per il personale delle forze armate e delle forze di polizia, nonché ad introdurre specifiche norme in materia di orario di lavoro al fine di migliorarne l'operatività;

valutata la rilevanza istituzionale e sociale della problematica in esame e ravvisata l'urgenza dell'intervento proposto;

tenuto conto dei ristretti margini di tempo a disposizione del Parlamento, attesa l'ormai prossima scadenza della legislatura,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti nell'anno in corso, non appena intervenuta l'approvazione del disegno di legge finanziaria per il 2001, nonché a predisporre un piano, connesso alla mobilità, per favorire la politica degli alloggi per il personale del comparto sicurezza.

**9/7328/47.** Jervolino, Domenico Izzo, Palma, Ruggeri, Romano Carratelli, Angelici.

La Camera,

al fine di garantire:

gli ulteriori interventi legislativi necessari a realizzare l'inquadramento dei

funzionari della polizia di Stato nei nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del personale direttivo delle altre forze di polizia e delle forze armate, secondo quanto previsto dai decreti legislativi emanati ai sensi degli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78;

la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78 e da analoghe previsioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 12 maggio 1995, nn. 200 e 201;

impegna il Governo

ad utilizzare le somme di lire 160 miliardi per gli anni 2001, 2002 e 2003 al fine di perseguire le suddette finalità, previste dall'articolo 34, comma 8, lettere *a)* e *b)*, del disegno di legge n. 7328 (legge finanziaria 2001).

**9/7328/48.** Ruggeri, Jervolino, Palma, Romano Caratelli, Angelici, Domenico Izzo.

La Camera,

vista la peculiarità del settore agricolo nel quale, per ragioni strutturali di ordine colturale, il 90 per cento delle assunzioni vengono effettuate a tempo determinato e solo una minima parte a tempo indeterminato, come dimostrano i dati Inps riferiti all'anno 1999, secondo i quali le assunzioni a tempo determinato risultano pari a 816.106 unità e quelle a tempo indeterminato pari a 93.123 unità;

considerato che per altri settori di attività è data possibilità ai datori di lavoro di assumere a tempo indeterminato, pur in presenza di prestazioni di lavoro per fasi stagionali (vedi settore turistico);

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa affinché sia prevista una apposita disposi-

zione che consenta anche ai datori di lavoro agricolo di usufruire un credito d'imposta.

**9/7328/49.** Paolo Rubino, Corvino, Rava, Rossiello, Rotundo, Trabattoni, Stanisci, Caruano, Faggiano, Abaterusso, Bonito, Carboni, Cappella, Bova, Di Fonzo, Rizza.

La Camera,

considerate le difficoltà di gestione amministrativa ed economica che le università con l'acquisita autonomia si sono trovate di recente ad affrontare;

osservato che tali enti traggono la maggior parte delle risorse da trasferimenti erariali e che per tali ragioni l'eventuale pagamento di sanzioni graverebbe, in ultima analisi, sull'erario;

tenuto conto altresì del fatto che l'assorbimento di già scarse risorse per tardivi adempimenti limiterebbe la realizzazione dei fini istituzionali delle università stesse, ed in particolare dei programmi di ricerca che, da sempre, hanno rilevanza strategica per lo sviluppo del Paese;

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti affinché i ritardi avvenuti entro e non oltre il 31 dicembre 1999 nell'effettuazione dei versamenti da parte delle università statali delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dovuti ai vincoli sul fabbisogno delle stesse università, non determinino l'applicazione di sanzioni e interessi.

**9/7328/50.** Benvenuto, Fantozzi, De Biasio Calimani, Cambursano, Pistone, Retpetto.

La Camera,

esaminato il disegno di legge finanziaria per il 2001;

tenuto conto che il medesimo, all'articolo 22, detta disposizioni in materia di imposta registro e altre imposte indirette;

ricordato che l'articolo 9-bis del decreto legge n. 417/1991, convertito in legge 6 febbraio 1992, n. 667, stabilisce che le disposizioni previste in favore delle società sportive si applicano, in quanto compatibili, anche alle associazioni pro-loco;

considerato che l'articolo 25 della legge n. 113/1999, nel disporre che i proventi « non concorrono a formare il reddito se percepiti in via occasionale e saltuaria, e comunque per un numero complessivo non superiore a 2 eventi per anno, e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato in lire 360.000.000 », ha limitato tale beneficio alle sole società sportive, escludendo le associazioni pro-loco;

ritenuto insostituibile il ruolo delle pro-loco, la cui attività si basa esclusivamente sul volontariato, nella valorizzazione delle produzioni tipiche e delle tradizioni locali;

valutato che l'articolo 37 del collegato fiscale, approvato lo scorso 9 novembre e non ancora in vigore, detta alcune disposizioni in materia di associazioni sportive dilettantistiche che modificano il citato articolo 25 della legge n. 133/1999;

preso atto che, per poter adottare modifiche al regime fiscale delle pro-loco, occorre attendere la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del collegato fiscale, come peraltro sostenuto dallo stesso Governo;

impegna il Governo

ad adottare le necessarie iniziative per l'estensione dei benefici previsti per le associazioni sportive dilettantistiche, di cui ai citato articolo 37 del collegato fiscale, anche alle associazioni delle pro-loco.

**9/7328/51.** Michielon, Calzavara.

La Camera,

premessi che:

il nuovo sistema di programmazione dei fondi strutturali e il processo di decentramento e semplificazione amministrativa in atto nel nostro Paese si innestano su una fase di rilancio e di reimpostazione anche dell'intervento nazionale per lo sviluppo, segnatamente nelle aree depresse e nel Mezzogiorno, denominato « nuova programmazione »;

è indispensabile sostenere la razionalizzazione, la crescita e l'implementazione dei sistemi locali di sviluppo, in funzione delle reali specificità e vocazioni, alimentando quelle iniziative in corso nei territori che esprimono bisogni e/o opportunità, in una logica di coesione e cooperazione, tramite un modello unitario in cui integrare, secondo il criterio del cofinanziamento, il complesso delle risorse comunitarie, nazionali e regionali, nonché di quelle provinciali, locali e d'impresa;

da questo punto di vista, il patto territoriale, nella definizione di cui all'articolo 8 della legge n. 341 del 1995, rappresenta il modello per la programmazione integrata dello sviluppo locale;

il quadro normativo di riferimento ha subito frequenti aggiornamenti e cambiamenti, per cui si presenta non adeguatamente coordinato e non più pienamente rispondente alle indicazioni della legge di riferimento, determinando una proliferazione di iniziative non sempre coerenti con l'obiettivo dello sviluppo locale integrato, ma semplicemente orientate all'utilizzo delle risorse specifiche previste dal Cipe per i patti territoriali (come i numerosi patti tematici);

considerato che:

l'esigenza di dar luogo a un processo di regionalizzazione dei patti territoriali trova origine tanto nelle previsioni normative stabilite dai « decreti Bassanini », quanto nella oggettiva necessità di migliorare la capacità di incidere sui processi di sviluppo locale;

le modalità del trasferimento devono essere tali da non porre alle regioni problemi non risolti a, livello nazionale;

con il trasferimento delle competenze si debba trasmettere alle regioni quanto di buono è stato sinora fatto e che il passaggio delle competenze diventi l'occasione per affinare i meccanismi procedurali e per intervenire sui punti di maggiore criticità;

è necessario fare chiarezza sul rifornimento finanziario di dette iniziative, tale da evitare che le regioni, pressate dai territori interessati, possano fornire risposte adeguate;

considerato che:

tanto i profili metodologici e procedurali, quanto quelli finanziari, possono trovare soluzione nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali 2000-2006 e nell'ambito degli aiuti nazionali a finalità regionali;

la maggior parte delle regioni ha ormai definito i complementi di programmazione che prevedono il progetto integrato territoriale come una delle modalità d'intervento e che esso può coerentemente rappresentare uno strumento essenziale per alimentare finanziariamente la programmazione integrata d'area e quindi il patto territoriale;

un ruolo fondamentale nella programmazione locale integrata viene svolto dal soggetto responsabile Locale (s.r.l.) che, (come previsto dal decreto del Ministro del tesoro inerente la « Disciplina per l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area e ai patti territoriali »):

ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sociale, economico e occupazionale attraverso la valorizzazione dei sistemi locali ad essi collegati in sinergia con gli strumenti di pianificazione territoriale;

opera come organismo intermedio di piani, programmi, progetti e sovvenzioni nelle forme d'intervento previste dalle normative comunitarie, nazionali e regionali, assumendone le responsabilità

conseguenti, anche nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

deve dimostrare di possedere un'organizzazione in grado di assicurare l'espletamento delle funzioni organizzative, tecniche, amministrative e contabili atte a garantire il corretto svolgimento dei compiti ricevuti;

visto che:

il Cipe, con delibera 4 agosto 2000, ha approvato definitivamente la copertura finanziaria dei patti presentati al bando del 10 ottobre 1999;

il Governo ha deciso di garantire la copertura finanziaria a tutti i patti che hanno completato l'istruttoria bancaria al 30 settembre 2000 e ai novantuno patti per l'agricoltura, rendendo irreversibile il percorso della responsabilizzazione dei sistemi locali tramite la programmazione negoziata;

impegna il Governo

a concludere il processo di regionalizzazione dei patti territoriali entro il 31 dicembre 2000 tenendo ben presente che:

il patto territoriale rimane un modello di sviluppo locale del territorio che combina fattori, risorse ed interessi di natura ed origine diversa in una logica di coesione e cooperazione, integrando, secondo il criterio del cofinanziamento, il complesso delle risorse comunitarie, nazionali e regionali, nonché di quelle provinciali, locali e d'impresa;

il progetto di patto, inteso come un piano di azione concreto e fattibile, deve essere sottoposto a valutazione e approvazione coerentemente con le, norme vigenti;

il soggetto responsabile locale è l'agenzia di sviluppo locale che svolge la funzione di animazione, progettazione e promozione del territorio interessato;

inoltre, garantendo:

il sostegno finanziario alle affinità del soggetto responsabile locale e alla realizzazione del sistema di accoglienza;

la definizione di un quadro normativo organico e coordinato;

a realizzare il sistema di monitoraggio strategico ed operativo e il *network* dei patti territoriali attivati.

**9/7328/52.** Di Fonzo, Chiamparino, Ventura, Sales, Susini, Di Rosa, Faggiano, Gaetani, Gerardini, Occhionero.

La Camera,

visto il disegno di legge finanziaria per il 2001 ed in particolare l'articolo 75 e l'articolo 76;

considerato che nella provincia di Foggia è avvertito fortemente il problema della carenza di acqua;

che detta carenza, oltre a creare grossi problemi al mondo agricolo, potrà, in mancanza di immediati interventi, incidere anche sul sistema della politica;

impegna il Governo

ad intraprendere tutte le iniziative necessarie per ridurre la portata del problema di cui sopra, anche favorendo e facilitando le esecuzioni di opere di ogni genere.

**9/7328/53.** Antonio Pepe, Leone.

La Camera,

esaminato il disegno di legge finanziaria per il 2001;

tenuto conto che la legge 19 luglio 2000, n. 203, recante « Erogabilità a carico del servizio sanitario nazionale dei farmaci di classe c) a favore dei titolari di pensione di guerra diretta », all'articolo 1 dispone, nei confronti dei titolari di pensione di guerra vitalizia, la erogabilità a totale carico del servizio sanitario nazionale;

tenuto conto che la legge 15 luglio 1950, n. 539, dispone, all'articolo 1,

comma 1, che i benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti di guerra, si applicano anche ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio:

impegna il Governo

ad attivarsi per consentire ai fini della legge 19 luglio 2000, n. 203, la parificazione tra invalidi di guerra ed invalidi per servizio istituzionale.

**9/7328/54.** Colucci, Antonio Pepe, Carlesi, Cardiello.

La Camera,

premesso che:

il settore agricolo in Italia attraverso uno stato di difficoltà derivante dalla concorrenza dei paesi comunitari ed extra comunitari sempre più facilitati da costi di produzione (energetici ed infrastrutturali) significativamente meno onerosi;

in tale quadro in particolare il comparto del fiorovivaismo ha subito negli ultimi anni, ed in particolare nell'ultimo, pesanti aumenti del costo del gasolio e che tale voce incide per le aziende floricole nella misura del 30/40 per cento dei costi aziendali;

il ministero per le politiche agricole e forestali in accordo con le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali ha provveduto alla predisposizione del piano floricolo nazionale;

impegna il Governo

a destinare in via prioritaria, al fine di accelerare l'attuazione del piano floricolo nazionale, almeno venti miliardi ad uno stralcio del piano rivolto ad attività di promozione ed innovazione per il comparto floricolo.

**9/7328/55.** Crucianelli.

La Camera,

premessi che:

il contributo derivante dal comparto artigiano e della piccola e media impresa alla nostra economia nazionale rappresenta da sempre un insostituibile valore aggiunto;

nella sua qualità di settore qualificato dell'economia riveste un ruolo trainante essenziale e rappresenta, inoltre, una funzione insostituibile per la capacità di coesione sociale e per il perseguimento degli obiettivi e la realizzazione dei principi ispiratori del sistema economico e sociale;

negli ultimi anni tale comparto ha subito, con non poche difficoltà, l'impatto del mercato unico europeo e dei processi di globalizzazione dei mercati, tali da compromettere quelle produzioni nazionali fortemente radicate nel tessuto socio-economico del Paese, quali i settori del tessile, del calzaturiero e dell'arredamento;

pur apprezzando gli sforzi compiuti dal Governo, anche con i provvedimenti assunti in sede di finanziaria per il 2001, per abbattere in parte i costi del lavoro e dell'impresa, con particolare riguardo al settore dell'artigianato;

impegna il Governo

ad aprire un tavolo di concertazione con le forze sociali presso il ministero delle finanze al fine di verificare la congruità degli studi di settore per il comparto artigiano;

a verificare la possibilità di introdurre forme di incentivazione utili alla dismissione di aziende artigiane poste fuori mercato dai processi di globalizzazione dei mercati;

ad ipotizzare *bonus* fiscali anche utilizzando il credito d'imposta, allo scopo di abbattere i costi dei beni strumentali, in particolare di quelle attrezzature informatiche e tecnologicamente avanzate soggette ad un rapido degrado;

ad avviare, inoltre, provvedimenti finalizzati allo snellimento burocratico delle normative sull'apprendistato.

**9/7328/56.** Bielli, Crucianelli.

La Camera,

considerato che:

per effetto di variazioni di sede, dell'accorpamento delle funzioni dei vari enti della pubblica amministrazione e dell'automazione dei servizi, parecchi immobili di proprietà del pubblico demanio utilizzati come caselli di controllo sugli argini dei torrenti e fiumi, i fabbricati adibiti ad abitazione del personale risultano dismessi ed inutilizzabili e questi inoltre rappresentano un costo per la manutenzione;

il processo di riforma delle forze armate con la progressiva riduzione di brigate e reparti vari, ha portato o porterà in tempi ravvicinati alla riduzione di numerose strutture stabili presenti sul territorio, come caserme e forti;

si rende necessaria la conversione di questo rilevante patrimonio di immobili di proprietà dello Stato;

il bilancio statale non consente la suddetta riconversione ed il relativo cambio di destinazione d'uso;

tale patrimonio risulta particolarmente appetibile quando è vicino agli insediamenti metropolitani ed alle zone produttive del Paese, mentre non risulta interessante quello collocato nelle aree di montagna;

il patrimonio immobiliare di caserme ed edifici ad uso militare dismesso in molti casi già versa in stato di totale abbandono;

impegna il Governo

ad adottare iniziative in modo da trasferire la proprietà dei citati insediamenti militari e del demanio dello Stato alla proprietà comunale ad un costo simbolico e comun-

que tale da consentire un recupero locale che ne impedisca il progressivo stato di degrado.

**9/7328/57.** Ciapusci, Bampo, Grugnetti, Marinacci.

La Camera,

premessi che:

in data 20 luglio il Ministro Bersani aveva diramato un comunicato stampa in cui si affermava che « il sistema nazionale dei trasporti (Snit) procede alla individuazione delle criticità, delle reti e dei nodi infrastrutturali del Paese;

una volta individuato quanto sopra, a cura dello Snit, lo Stato, valutate le priorità nelle infrastrutture nazionali ed internazionali delega alle regioni il compito di realizzare e gestire la rete dei servizi e delle infrastrutture realizzate;

l'attuale Ministro dei lavori pubblici Nerio Nesi ancora lunedì 9 ottobre 2000 ha informato gli amministratori locali di Belluno che il nuovo P.g.t. andrà all'esame delle competenti commissioni di Camera e Senato e poi giungerà al Consiglio dei ministri;

a norma del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, nello Snit era stata inserita la strada statale 51 « di Alemagna » in quanto riconosciuta di competenza nazionale;

un ordine del giorno dei rappresentanti politici ed amministrativi della provincia di Belluno e del Veneto ha chiesto di inserire la statale 51 « di Alemagna » nella rete transeuropea dei trasporti (Ten) attualmente in fase di revisione;

la statale 51 ha uno sviluppo parallelo a quello del Brennero ed ha una grande valenza commerciale e turistica, pur essendo afflitto, soprattutto nell'attraversamento di comuni turistici, da una dozzina di « colli di bottiglia », dei quali è stata già progettata l'eliminazione;

ciò nonostante le opere per l'eliminazione dei suddetti « colli di bottiglia » non risultano essere individuate tra gli interventi prioritari del Pgt, né si hanno assicurazioni sul loro inserimento nel futuro Piano di settore delle strade;

in totale disarmonia con il suo inserimento nello Snit e con la prospettiva di essere inserita nella rete transeuropea dei trasporti, la statale 51 « di Alemagna » viene totalmente trascurata anche dal piano triennale Anas approvato nelle scorse settimane;

impegna il Governo

ad operare per individuare le opere per eliminare i « colli di bottiglia » sulla statale 51 « di Alemagna » come interventi prioritari da sviluppare nel Piano generale dei trasporti od, in subordine, ad inserire le suddette opere nel futuro Piano di settore delle strade.

**9/7328/58.** Bampo, Ciapusci, Grugnetti

La Camera,

considerato l'articolo 48 del disegno di legge finanziaria ed in particolare il comma 3, con cui vengono prorogate, per l'anno 2002, le disposizioni sul monitoraggio dei flussi di cassa delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 29, commi 1, 2, 3 e 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

considerato che, a norma del secondo periodo del predetto comma, nei decreti attuativi si deve tener conto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;

considerato che il nuovo regime dell'autonomia si è avviato dal 1° settembre 2000 e che, pertanto, la disciplina attuativa delle disposizioni del citato articolo 29 deve essere coerente con l'ampliamento dei poteri di autonomia attribuiti a tutte le istituzioni scolastiche e con i processi attraverso i quali si è pervenuti all'attribuzione dell'autonomia in questione;

tenuto conto che i nuovi poteri di autonomia per poter essere compiuta-

mente e proficuamente esercitati non possono essere subordinati a vincoli finanziari riferiti a contesti organizzativi non più attuali;

tenuto conto inoltre, la citata autonomia e la connessa personalità giuridica sono state attribuite a seguito del dimensionamento delle istituzioni medesime, a norma dell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998;

considerato che il suddetto dimensionamento ha comportato l'unificazione di gran parte di istituzioni scolastiche — unificazione che sovente ha riguardato non l'intera scuola ma solo parte della stessa — ed il conseguente parziale conferimento delle risorse finanziarie e strumentali alla nuova scuola ridimensionata;

per tale circostanza i conti consuntivi dell'anno 1997 non possono più rappresentare un parametro di riferimento certo ai fini della determinazione dei pagamenti da effettuarsi dalle istituzioni scolastiche autonome;

impegna il Governo

affinché riveda le disposizioni attuative dell'articolo 29 della legge n. 448 del 1998, tenendo conto di quanto detto in premessa con particolare riferimento alle individuazioni di parametri di riferimento per la determinazione dei limiti di pagamento che consentano lo svolgimento di tutte le attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie delle istituzioni scolastiche autonome.

**9/7328/59.** Bracco, Petrella, Acciarini, Vignali, Soave, Maura Cossutta, Dedoni, Capitelli, Ruzzante, Mazzocchin, Risari, Voglino, Riva, Dalla Chiesa, Castellani, Sbarbati.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 104 del 1992 prevede la possibilità per i genitori di portatori di

handicap gravi di fruire di 3 giorni al mese di permesso retribuito a condizione che entrambi i genitori lavorino;

la legge n. 53 del 2000 modifica la norma di cui sopra dando la possibilità di fruizione dei 3 giorni al mese di permesso anche se un solo genitore lavora;

nel disegno di legge finanziaria è prevista la possibilità di usufruire di 2 anni di contributi figurativi ai fini pensionistici a condizione che si usufruisca da almeno 5 anni delle agevolazioni di cui al punto 1;

2 anni di prepensionamento consentono un migliore interessamento al familiare portatore di handicap e conseguentemente una minor richiesta di aiuto agli enti pubblici preposti, comportando questa anche un risparmio alla spesa pubblica per l'assistenza diretta;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché possa essere attuata la franchigia di 5 anni di fruizione dei permessi di cui alle leggi n. 104 del 1992 e n. 53 del 2000, consentendo ai famigliari dei soggetti portatori di handicap la possibilità di fruire di 2 anni di contributi figurativi ai fini pensionistici.

**9/7328/60.** Grugnetti, Ciapusci. Bampo.

La Camera,

considerato che:

il comma 4 dell'articolo 36 del disegno di legge finanziaria per il 2001 prevede nuove risorse per opere stradali di interesse regionale per il triennio 2001-2003;

nell'ultimo triennio è stata definita — in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 — una reversa ripartizione delle competenze e delle risorse nel settore, soprattutto delineata dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;

vi sono opere stradali che appaiono certamente di valenza regionale ma anche di singolare connessione con la rete stradale di valenza nazionale;

a questo proposito, il ricordato decreto legislativo, nella tabella relativa alla regione Veneto, vengono chiaramente individuate di « interesse nazionale » la strada statale n. 309 « per l'intero tratto regionale » e la strada statale n. 516 (dal km. 4,690 al km. 16,880) con la notazione — rilevante — che « Il tratto indicato va dalla tangenziale di Padova a Piove di Sacco. Il completamento della nuova strada statale 516 prevede la statizzazione del tratto da Piove di Sacco all'innesto strada statale 309 attualmente non in gestione Anas per un totale complessivo di 22,109 chilometri »;

la variante alla strada statale 516 « Piovese » richiede il completamento per il solo tratto Liettoli-Piove di Sacco, ovvero un tratto viario di 5 chilometri e 320 metri;

L'Anas — compartimento della viabilità per il Veneto — con nota del 10 agosto 2000 — ha presentato istanza di verifica alla regione ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 « Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale »;

anche richiamandosi al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il dirigente regionale della direzione per la tutela dell'ambiente con decreto n. 69 dell'11 settembre 2000, ha proposto e decretato l'assoggettamento del progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale;

tale opzione si inserisce — comunque — in un quadro complesso, poiché la variante della strada statale 516 nel tratto Liettoli-Piave di Sacco si inserisce come connessione tra la città di Padova e la strada statale 309 « Romea », arteria non solo di interesse nazionale ma anche internazionale così come delineato dalla decisione n. 1692/96/CEE e confermato dal nuovo piano generale dei trasporti — presentato dal Governo nel luglio 2000 e ap-

provato dal comitato interministeriale per la programmazione economica il 2 novembre 2000;

il Ministro dei lavori pubblici è cofirmatario — con la regione Veneto — del protocollo d'intesa per la realizzazione delle principali opere infrastrutturali, stradali e ferroviarie nella regione Veneto (siglato il 1° agosto 1997), ove si prevede anche il potenziamento dell'itinerario europeo E55 con realizzazione della nuova Romea commerciale per il collegamento fra Venezia e Ravenna e, quindi, del potenziamento della viabilità ordinaria di supporto a quest'opera;

impegna il Governo

ad attuare, in una logica di collaborazione istituzionale fra Stato e regione Veneto ogni iniziativa utile a facilitare il rapido espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale, decretata dalla giunta regionale per la costruzione del 3° lotto della variante strada statale 516 — superstrada dei Vivai, in considerazione del fatto che l'opera — attesa da anni dalle comunità locali di Piove di Sacco, Sant'Angelo di Piove, Campolongo Maggiore — è strategica rispetto alle necessità interregionali e nazionali nella connessione tra Padova, Venezia, Chioggia e Ravenna.

**9/7328/61.** Saonara.

La Camera,

premesso che:

la provincia di Padova, che conta 842.000 abitanti su 105 comuni e soprattutto l'area metropolitana con oltre 400.000 persone residenti, in questi ultimi tempi è interessata oltre che dalle tradizionali forme di criminalità, da una delinquenza emergente;

tutto ciò ovviamente ingenera vivo allarme sociale, sia tra la popolazione che tra gli operatori economici, con una sempre più pressante richiesta di « sicurezza » in un'area fortemente industrializzata, col-